Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo 2. Durata del riposo Art. 17*b* Supplemento di tempo e supplemento salariale

LL

Art. 17b

Articolo 17b

Supplemento di tempo e supplemento salariale

- ¹ Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno.
- ² Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all'inizio o alla fine delle ore notturne, non supera un'ora.
- ³ Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non deve essere accordato se:
- a. la durata media delle squadre nell'azienda non supera le sette ore, comprese le pause, o
- b. il lavoratore di notte è occupato solo quattro notti per settimana (settimana di quattro giorni), o
- c. ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi equivalenti, entro un anno, per contratto collettivo di lavoro o per applicazione analogica delle disposizioni di diritto pubblico.
- ⁴ Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dall'Ufficio federale che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo compensativo legale, ai sensi del capoverso 2.

Premessa

Poiché il lavoro notturno prestato regolarmente può comportare pregiudizi o danni alla salute dei lavoratori, è necessario compensare questi effetti negativi con un supplemento di tempo che assuma la forma di un periodo di riposo compensativo remunerato. Nel caso di lavoro notturno temporaneo, il lavoratore ha diritto ad un supplemento salariale pari al 25% (= 125% di salario).

Per quanto riguarda la distinzione fra lavoro notturno temporaneo e lavoro notturno regolare o periodico si veda il commento agli articoli 31 e 40 OLL 1.

Capoverso 1

Per il lavoro notturno temporaneo, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento salariale del 25%. Questo supplemento salariale va aggiunto al salario di base cosicché il lavoratore percepisce un salario del 125%. Si tratta di una prescri-

zione di diritto imperativo che prevale sul diritto contrattuale: in altri termini, il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore questo supplemento salariale del 25% per il lavoro notturno temporaneo, anche se nel contratto è stata convenuta una percentuale inferiore. Se invece il contratto prevede supplementi superiori al 25%, fa stato l'accordo contrattuale in quanto il minimo previsto per legge è già garantito.

Capoverso 2

La durata del lavoro effettivamente prestato nel corso della notte dà diritto ad una compensazione sotto forma di tempo di riposo supplementare pari al 10 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a concederla entro il termine di un anno. Il legislatore esprime così chiaramente la volontà di garantire che al lavoratore sia concesso un periodo di riposo sufficientemente lungo e benefico.

SECO, aprile 2007 017*b* - 1

Art. 17b

LL

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo 2. Durata del riposo Art. 17b Supplemento di tempo e supplemento salariale

Nei casi in cui il lavoratore è impiegato esclusivamente nel corso della prima o dell'ultima ora della notte (ore marginali), la legge prevede la possibilità di scegliere; ciò significa che il supplemento di tempo del 10% può essere corrisposto sotto forma di supplemento salariale del 10%. In effetti, il riposo compensativo dovuto per un intervento così breve nel corso della notte non è sufficientemente lungo per essere efficace.

Il supplemento di tempo rappresenta un periodo di riposo compensativo previsto dalla legge. Esso non può pertanto essere assimilato a ore di lavoro perse compensabili posteriormente o anteriormente (art. 24 cpv. 3 OLL 1). Sarebbe pertanto inammissibile includere il supplemento di tempo nel tempo da compensare anteriormente.




Illustrazione 017b-1: Indennità in caso di lavoro notturno: se viene prestato lavoro notturno solo durante le ore marginali, queste possono essere indennizzate, indipendentemente dalla loro posizione, con un supplemento salariale. Per il restante periodo della notte va obbligatoriamente concesso un supplemento di tempo. Se il lavoro notturno è prestato oltre che nelle ore marginali anche durante la notte, per tutta la durata del lavoro notturno va accordato un supplemento di tempo.

Capoverso 3

Il tempo di riposo compensativo del 10% non è dovuto in tre casi. Le prime due (lettere a e b) si applicano direttamente a livello di impresa, mentre la terza (lettera c) va disciplinata mediante contratto collettivo. Le deroghe in questione previste dal legislatore si basano su modelli di orario di lavoro di carattere progressista con una durata massima della settimana lavorativa nettamente inferiore all'attuale media di 42 ore (si veda a questo proposito il commento all'art. 32 OLL 1).

Lettera a:

La legge parla, da un lato, di durata delle squadre nell'azienda e, dall'altro, di durata media delle squadre. Questi concetti rimandano ad un sistema di orario di lavoro nell'azienda che prevede, per lo stesso lavoro allo stesso posto di lavoro, l'intervento di vari lavoratori secondo un orario determinato (v. art. 34 cpv. 1 OLL 1). Normalmente, il lavoratore deve partecipare nella stessa misura a tutte le squadre (art. 25 cpv. 2 LL) e la media di sette ore deve essere raggiunta da tutte le squadre, quindi anche da quelle diurne. Se un'azienda di questo tipo intende esercitare la sua attività su più di quattro giorni di calendario per settimana, ciò è possibile praticamente solo con un modello a quattro squadre, a meno che l'azienda accetti degli intervalli a vuoto fra le squadre o applichi un sistema di squadre frazionate e alternate. Ciò è motivato dal fatto che il singolo lavoratore non può essere impiegato per più di 35 ore la settimana (5 x 7 ore; v. commento all'art. 32 cpv. 1 lett. a OLL 1).

Nel rispetto di condizioni severe, le aziende possono prevedere la non alternanza con il lavoro diurno per i lavoratori che prestano lavoro notturno (art. 30 OLL 1). In questo caso specifico, la squadra notturna può essere considerata separatamente dalle squadre diurne per il calcolo delle sette ore.

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo 2. Durata del riposo Art. 17b Supplemento di tempo e supplemento salariale

LL

Art. 17b

Lettera b:

Il datore di lavoro non è tenuto ad accordare il supplemento di riposo compensativo al lavoratore occupato per sole quattro notti la settimana. Contrariamente al modello di cui alla lettera a, il tempo massimo d'impiego concesso dalla legge, pari a 9 ore sull'arco di 10 per ogni notte, può essere sfruttato interamente. Per il calcolo delle nove ore, la squadra notturna viene considerata separatamente dalle squadre diurne.

Per settimana di quattro giorni si intende in concreto che il lavoratore il quale presta lavoro notturno ed è occupato a tempo pieno (100%), non può lavorare per più di quattro giorni o notti a settimana. I lavoratori occupati invece a tempo parziale possono essere impiegati, in corrispondenza del loro tasso d'occupazione più basso, solo per una frazione dei quattro giorni per settimana; ciò significa che se il tasso d'occupazione è dell'80%, rispettivamente del 50% o del 25% il lavoratore può essere occupato solo durante 3,2, 2 o 1 giorno/notte a settimana. L'azienda che occupa un lavoratore assunto a tempo parziale (80%) durante quattro giorni o quattro notti, deve concedergli obbligatoriamente il supplemento di tempo poiché i criteri di deroga previsti alla lettera b non sono soddisfatti.

Lettera c:

Ai sensi della lettera c, il tempo di riposo compensativo non va concesso in tutti i casi in cui un'azienda è vincolata ad un contratto collettivo di lavoro che prevede, nell'arco di un anno, tempi di riposo

compensativi equivalenti. Equivalenti sono considerati i tempi compensativi che apportano un beneficio effettivo ai lavoratori occupati di notte e il cui volume globale corrisponde al tempo di riposo supplementare del 10%. Lo stesso vale per le prescrizioni di diritto pubblico che, per analogia, sono applicate a rapporti di lavoro di diritto privato (caso frequente negli istituti del settore sanitario).

Il vantaggio di una soluzione prevista a livello di contratto collettivo sta nella sua facile applicazione amministrativa. Essa rende in effetti superflua la tenuta di un registro dettagliato degli impieghi notturni per ogni singolo lavoratore.

Capoverso 4

L'equivalenza delle regole compensative previste dai contratti collettivi di lavoro o dalle prescrizioni di diritto pubblico deve essere verificata dal competente Ufficio federale. Senza l'approvazione dell'equivalenza da parte dell'Ufficio federale, la regolamentazione straordinaria non ha valore e va dunque accordato il tempo supplemento di tempo ordinario.

Se un'azienda necessita di un permesso concernente la durata del lavoro per il lavoro notturno, è sufficiente un rinvio al corrispondente contratto collettivo di lavoro; ciò significa che l'azienda non è tenuta a fornire la prova caso per caso dell'attribuzione del tempo di riposo compensativo.

SECO, aprile 2007 017*b* - 3